

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

ENGIE SERVIZI S.p.A.

PEC engie.servizi@pec.engie.com 

Provincia ROMA (RM)

Codice Fiscale 07149930583

Data di aggiornamento 31 ottobre 2019

Formato dati CSV (csv)

Download  File

« Torna alla ricerca

Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".
Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnerà un messaggio di errore. E' anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando sul pulsante "Cerca". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?".

AVVERTENZE Il servizio fornisce informazioni in ordine agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti ed imprese presenti sul territorio italiano, con esclusione di qualsiasi garanzia in merito alla correttezza e validità temporale dei predetti indirizzi PEC. Pertanto, l'utente, consultando l'indice, accetta di esonerare il MISE ed InfoCamere S.p.A. in qualità di gestore dell'infrastruttura tecnologica, da qualsiasi responsabilità in ordine alla correttezza e validità degli indirizzi PEC contenuti nell'indice stesso.

Si ricorda che l'utente dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali. In particolare, si segnala che l'utente non deve pubblicare o diffondere i dati personali acquisiti, né utilizzare i dati personali per attività di marketing o di vendita diretta o di altro tipo, né per attività di ricerca di mercato o di comunicazione commerciale secondo quanto stabilito dall'art. 130, co.1 e 2 del D.Lgs. 196/2003 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013.

In questa sezione

- > Che cosa è la PEC
- > Riferimento normativo
- > INI-PEC. Come funziona
- > News

Approfondimenti sulla PEC

- > INI-PEC. Tutte le risposte

È un servizio realizzato da  IC 

Approda per l'Italia Digitale
Prestazioni del Consiglio dei Ministri

Supporto INI-PEC | Mappa | Note legali | Accessibilità

© 2013 by InfoCamere S.p.A. - sede legale: Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma - PIVA/cod fiscale 02313821007 - Codice LEI B3580DEAU78657FCE890

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

richiesta somme per notifica e contributo unificato. Proc. condominio Via Amati 16/E c/Comune di Modugno

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

lun, 04 nov 2019, 12:48

Oggetto : richiesta somme per notifica e contributo unificato. Proc. condominio Via Amati 16/E c/Comune di Modugno**A :** Tommaso Giuseppe Carelli
<t.carelli@comune.modugno.ba.it>

In relazione al procedimento in sede giudiziale, indicato in oggetto, poichè occorre provvedere alla chiamata in causa del terzo, da parte di questo Ente, si chiede la disponibilità della somma di € 259,00 a titolo di contributo unificato (magari se è possibile acquistare direttamente la marca a tale titolo dal tabacchino), nonchè di € 20,00 per spese di notifica a mezzo del servizio postale

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16*Sede operativa:* Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.itwww.comune.modugno.ba.it

Note minime in tema di nuovo accertamento tecnico preventivo e di consulenza preventiva ex art. 669 bis c.p.c.

1) Il quadro normativo di riferimento alla luce delle innovazioni introdotte dalla l. 80/2005:

- gli artt. 190 e ss. sulla consulenza tecnica;

- le modifiche all'art. 696 c.p.c. ed in particolare il 2° comma: *"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. L'accertamento tecnico di cui al 1° comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all'oggetto della verifica"*;

- l'introduzione dell'art. 696 bis c.p.c. in materia di consulenza preventiva a fini (espressamente e primariamente) conciliativi:

"Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al 1° comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del 3° comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili."

2) L'accertamento e l'ispezione sulla persona.

Le modifiche introdotte all'art. 696 c.p.c. in materia di ATP riguardano anzitutto gli accertamenti sulla persona, che, inizialmente esclusi dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 18/1986) erano poi stati ammessi sulla persona dell'istante (Corte cost. 571/1990) e, successivamente, anche sulla persona nei confronti della quale l'istanza è proposta (Corte cost. 257 del 1996), alla luce di una maggiore valorizzazione dei diritti di difesa ex art. 24 Cost.

Quindi il nuovo 2° comma dell'art. 696 c.p.c. non fa che recepire e codificare tali orientamenti giurisprudenziali (che presuppongono tuttavia che parte della procedura di ATP sia anche la persona di cui si deve acquisire il consenso all'accertamento o all'ispezione, che mai pertanto potrebbero essere disposti senza l'audizione di questo "controinteressato").

La dottrina rileva tuttavia che, a differenza di quanto stabilito all'art. 118, 2° comma, c.p.c. (relativo all'ispezione in corso di causa) non è stata prevista alcuna conseguenza in caso di eventuale rifiuto della persona a sottoporsi all'accertamento o all'ispezione; non paiono sussistere ostacoli per considerare quanto stabilito dall'art. 118, 2° comma, c.p.c., come principio generale, applicabile anche all'istituto in esame (cfr. il citato 2° comma art. 118: "*Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine [d'ispezione di persone o cose] senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma*").

3) Il nuovo accertamento tecnico preventivo.

Il 2° comma, ultima parte dell'art. 696 c.p.c. introduce di fatto un nuovo istituto, che parte della dottrina chiama "*accertamento tecnico preventivo valutativo*".

Sul punto va ricordato come la giurisprudenza costituzionale si sia espressa in senso contrario (contraria: v. Corte cost., 49/1997; Id., 388/1999), ma che già la Corte di Cassazione (v. sent. 12007 dell'8.8.2002 aveva valorizzato una interpretazione per così dire "estensiva" della portata dell'istituto dell'ATP, onde superare la sua originaria mera funzione di "fotografia" dello stato di determinate cose o luoghi, con particolare attenzione, dunque, alla salvaguardia ex art. 24 Cost. del cd. "diritto a difendersi provando" (cfr. VASSALLI; senza contare ormai il rilievo costituzionale, ex art. 111 Cost., di una durata del processo contenuta entro un tempo "ragionevole", esigenza che può anche essere soddisfatta da un accertamento tecnico a contenuto anche valutativo).

In precedenza l'ATP serviva a tutelare un diritto di natura processuale, cioè il diritto alla prova (in quanto la sua finalità era quella di anticipare la formazione di una prova nel timore che il tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena ne impedisse l'acquisizione), mentre a seguito della riforma del 2005 l'ATP può anticipare valutazioni che in passato potevano essere acquisite solo all'esito dell'istruttoria nel giudizio di merito, giudizio che pertanto può risultare persino inutile e superfluo (si pensi ad una controversia in tema di risarcimento dei danni, ove il danneggiante contesti la propria responsabilità e l'entità del danno: ove queste siano accertate in sede di ATP "valutativo" sarebbe inutilmente oneroso e "temerario" per il medesimo soggetto decidere di resistere in un successivo giudizio di merito invece di cercare una definizione stragiudiziale della lite).

Rispetto a tale nuova figura di ATP come anche (tenuto peraltro debitamente conto delle differenze tra i due istituti) rispetto alla nuova figura della cd. consulenza tecnica preventiva in funzione di composizione della lite, è possibile ritenere che abbia costituito presupposto sistematico l'elaborazione giurisprudenziale avente ad oggetto la distinzione tra la cd. consulenza tecnica

“deducente” e la cd. consulenza tecnica “percipiente” (su cui v. ancora di recente Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4743 Costanzo Guida al diritto 2007, 25 46 secondo cui: “Ancorché in linea generale la **consulenza** tecnica d'ufficio non possa essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche competenze tecniche, non essendo rilevabili sulla base della comune percezione il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente **deducente**), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente **percipiente**). In tale caso, in cui la **consulenza** costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che non aveva dato ingresso alla richiesta **consulenza** atteso che trattandosi di accertare quali apparecchiature e impianti della parte convenuta fossero alimentati dal contatore di energia elettrica dell'attore non poteva non farsi ricorso a una **consulenza** tecnica la quale avrebbe potuto anche accertare il consumo medio di energia di tali apparecchiature e impianti in relazione alle caratteristiche concrete delle utenze secondo gli studi di settore in materia).

4) Le novità di cui al nuovo art. 696 bis c.p.c.

La norma delinea uno strumento alternativo di risoluzione della controversia, a scopo deflattivo del contenzioso civile (è già ciò che nella sostanza si cerca di perseguire quando in controversie con connotazioni eminentemente “tecniche”, per es. di appalto, di infiltrazioni ecc., si decide di espletare la CTU prima della prova orale, quanto meno allo scopo di “sfrondare” i capi di prova rispettivamente dedotti dalle parti sotto profili peraltro eminentemente tecnico-valutativi) e non come strumento (cautelare) di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

Taluni lo hanno definito (CROCINI) come istituto che si iscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare.

L'espletamento di CTU preventiva può infatti essere anche richiesto al di fuori del requisito dell'urgenza, cioè al di fuori del requisito del periculum in mora.

Alla luce di quanto sopra occorre tuttavia subito rilevare che se dunque, come gran parte della dottrina ritiene, viene esclusa la natura e funzione cautelare dell'istituto, tale tipologia di CTU può essere anche chiesta avanti al Giudice di Pace, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale (NARDO).

Non è invece chiaro in cosa possa consistere la valutazione del Giudice sotto il profilo del fumus boni juris (tant'è che una certa dottrina (NARDO) sarebbe propensa ad escludere anche un accertamento in tal senso).

Viene per es. affermato (VISALLI) che l'attività determinativa-cognitiva del giudice sarà più sommaria in sede di esame del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ed

invece maggiormente approfondita a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti con fissazione dell'udienza ed esame delle difese del resistente (non a caso l'art. 696 bis richiama l'art. 696 che a sua volta richiama, tra l'altro, l'art. 695 c.p.c., che -anche- dispone che il giudice possa assumere sommarie informazioni, potendo ammettere l'esame testimoniale).

Al di là di queste affermazioni teoriche, è possibile ritenere che, all'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio, il Giudice debba accertare: a) se l'altra parte si sia costituita (perché in caso di contumacia della parte ovvero del terzo chiamato si pone il problema della effettiva utilità ed ammissibilità di un istituto che, in prima battuta, ha una funzione conciliativa: v. ancora infra sub punto n. 7); b) se l'altra parte o le altre parti mostrino una propensione conciliativa ovvero si oppongano fermamente all'espletamento della citata CTU ex art. 696 bis c.p.c.; c) se, almeno sommariamente, sussistano i presupposti e le condizioni dell'azione in riferimento all'instaurando giudizio di merito (dove cioè, in caso di mancata conciliazione e quindi di redazione della relazione tecnica, tale relazione tecnica medesima debba essere acquisita onde costituire eventuale mezzo di prova).

La ctu preventiva si differenzia dell'ATP perché pare configurare una prova "in luogo del processo" (PLENTEDA) e non "prima del processo" o "in vista del processo". In altre parole, tale tipologia di ctu non è "strumentale" al successivo giudizio di merito, ma è essa stessa "strumento base" da cui per partire per trovare una soluzione conciliativa tra le parti tale appunto da evitare il giudizio di merito (NARDO) e dunque è diretto strumento di tutela del diritto sostanziale leso.

Ciò premesso, va osservato che l'art. 696 bis prevede che il consulente tenti ove possibile la conciliazione (ritiene quindi la scrivente che il CTU dovrà sempre darne atto nel verbale delle operazioni peritali, eventualmente anche motivando le ragioni della mancata conciliazione, circostanze queste che potrebbero assumere rilevanza nel successivo instaurando giudizio di merito anche ai fini di eventuali condanne che il giudice potrebbe emettere ex art. 96 c.p.c.; del resto il già esistente art. 200 c.p.c. contiene disposizione analoga, peraltro in collegamento con l'art. 116 c.p.c.) prima del deposito della relazione (ma ben si può sostenere che il tentativo di conciliazione debba essere esperito sin da subito, ove possibile in base agli atti, e per tutto il corso delle operazioni peritali).

Sinora una disposizione simile, ma non identica, era contenuta all'art. 199 c.p.c. in materia di CTU contabile (*"Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale"*).

Deve essere rilevato sotto questo profilo:

a) che nel caso dell'art. 199 c.p.c. l'incarico al consulente di conciliare la lite deriva dal giudice, che provvede in tal senso, mentre nel caso in esame deriva ed è espressamente previsto dalla legge;

b) che a differenza di quanto previsto all'art. 199, se la conciliazione riesce, il verbale di conciliazione, dichiarato esecutivo dal giudice (la norma non prevede la previa istanza di parte ai fini della declaratoria di esecutività, che secondo alcuna dottrina è quindi una esecutività ex lege), è esente da imposta di registro (e ciò allo scopo di incentivare la conciliazione medesima, per cui il CTU dovrebbe anche ricordare alle parti questo aspetto, oltre a quelli propriamente tecnici della questione oggetto di lite).

La disposizione di cui all'art. 669 bis si iscrive comunque nel solco tracciato dagli altri mezzi di conciliazione legati al processo civile, già previsti nel codice di rito e cioè, oltre dal già citato art. 199, anche dall'art. 322 c.p.c., che prevede la conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al Giudice di Pace (ove tuttavia il relativo verbale di conciliazione, che costituisce titolo esecutivo, viene assoggettato alla tassa di registro).

Se la conciliazione non riesce, l'art. 696 bis espressamente prevede che, su istanza di parte, la relazione venga acquisita al giudizio di merito; la norma tuttavia non prevede espressamente un preventivo giudizio da parte del Giudice in ordine alla ammissibilità ed alla rilevanza di tale relazione.

Si pone pertanto il problema di capire se tale relazione debba essere acquisita *tout court* ovvero se la norma di cui all'art. 698 c.p.c. ("Assunzione ed efficacia delle prove preventive" nel giudizio di merito, che a sua volta rinvia all'art. 191 ss. e comunque prevede: *"L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito"*) abbia efficacia generale e dunque debba valere anche in questo caso ? Per alcuni (CROCINI) occorrerebbe appunto rispettare la disciplina delineata dall'art. 698 c.p.c., non potendo l'ingresso della ctu preventiva essere considerato automatico e dovendo il Giudice, in sede di giudizio ex art. 698 c.p.c., vagliare eventuali questioni insorte nel corso delle operazioni peritali tali da riverberarsi sulle risultanze e conclusioni della relazione tecnica.

Si pensi inoltre a questa ipotesi (il caso è effettivamente capitato alla scrivente ed ancora in fase di decisione sul punto): una causa contumaciale che il difensore dell'attore intende spedire a sentenza sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica preventiva, chiesta, ottenuta dal Giudice ed espletata dal CTU anche se la controparte era, già in quella fase, rimasta contumace; ebbene il GI che deve decidere se rinviare per pc o, in assenza di altre istanze istruttorie della parte attrice, il Giudice che debba decidere sulla base di questo (unico e solo) atto, non ne dovrà forse vagliare ammissibilità e rilevanza ex art. 698 c.p.c. ?

5) La portata del ruolo e dell'accertamento demandato al consulente tecnico ex art. 696 bis c.p.c.

Il presente argomento è connesso a quello successivo.

Secondo la dottrina (e prima ancora di esaminare quanto l'art. 696 bis prescrive in ordine al contenuto dell'accertamento demandato al consulente) l'intervento del consulente ex art. 696 bis avrebbe una "primaria funzione di tipo persuasivo" (PLENTEDA), funzione che dovrebbe articolare:

- nello scoraggiare iniziative giudiziarie di segno diametralmente opposto rispetto a quanto accertabile ed accertando dal punto di vista tecnico;
- nel fornire un orientamento valutativo delle questioni tecniche dibattute tra le parti, in modo da raccogliere il loro "consenso conciliativo";
- nella necessità che il consulente privilegi l'esigenza di prospettare alle parti una soluzione della questione tale da raccogliere il loro consenso;

La funzione cd. persuasiva del consulente è stata desunta dalla citata dottrina in base ai seguenti indici:

- dal fatto che l'accertamento demandatogli supera la mera descrizione di fatti ed eventi nonché la mera valutazione dei relativi processi causali per estendersi "all'accertamento ed alla relativa determinazione di crediti" e quindi (ma non tutti concordano) ad una vera e propria attività giuridica;
- dal fatto che l'art. 696 bis all'ultimo comma rinvia agli artt. da 191 a 197, per cui, significativamente (almeno secondo una certa dottrina), rimane escluso anche il rinvio all'art. 201 c.p.c. che disciplina la figura del CTP: anche se tale mancato rinvio non pare tale da precludere alle parti, nella prassi giudiziaria, la facoltà di nominare il CTP, è stato sottolineato che tale mancato rinvio comporta la mancata estensione all'istituto della consulenza tecnica preventiva del cd. contraddittorio tecnico, e ciò coerentemente con la sua funzione conciliativa, per cui gli eventuali CTP non dovrebbero fornire prova della eventuale erroneità delle valutazioni e delle conclusioni del CTU, ma dovrebbero fornire il loro contributo sempre in funzione di pervenire alla conciliazione della lite (essendo lo scopo precipuo della consulenza preventiva non quello di confezionare una relazione capace di assolvere ad una funzione probatoria -o integrativa della cognizione del giudice-, ma una funzione conciliativa a fini deflativi del contenzioso).

Altra dottrina (NARDO) evidenzia come, in base all'operato del CTU, le parti possano:

- a) accertare l'esistenza o meno di determinati crediti a favore di una parte;
- b) quantificare esattamente le somme dovute e spettanti ad una parte;
- c) verificare in che misura vadano suddivise tra le parti le rispettive responsabilità (da inadempimento o da fatto illecito) e dunque le specifiche obbligazioni a carico delle stesse;
- d) individuare le possibili soluzioni per superare i contrasti esistenti accertando i costi e la loro suddivisione,

e, alla luce di quanto sopra, possano pertanto rendersi conto dell'opportunità pratica di conciliare la controversia.

La possibilità che, in mancanza di conciliazione, la CTU preventiva venga acquisita al processo e divenga mezzo di prova pone importanti questioni in ordine alla portata dell'accertamento del CTU.

Anche se la norma espressamente non lo dice, è infatti stato ritenuto (NARDO) che il consulente possa anche accertare le cause dell'inadempimento ovvero del fatto illecito.

Non pare invece che il CTU debba estendere il proprio accertamento sino alla validità o meno delle obbligazioni del cui inadempimento o inesatto adempimento si discute, ovvero ancora, per es., alla valutazione dell'inadempimento contrattuale (così CROCINI; per quanto, secondo la scrivente, un accertamento di questo genere, ove di pronta soluzione sulla base degli atti e degli elementi in possesso del consulente, potrebbe rilevare significativamente in funzione conciliativa).

In questo contesto alcuna dottrina ritiene, rigidamente, che il consulente debba soltanto percepire i fatti e ricavarne conclusioni induttive, essendogli invece precluso qualsivoglia "giudizio di diritto" (inteso come riconduzione dei fatti alla fattispecie di diritto sostanziale) che in quanto tale è demandato unicamente al giudice (v. commento all'art. 696 bis c.p.c. in Codice di Procedura Civile, CEDAM, Padova, 2000, p. 1972).

Si sostiene pertanto che il CTU debba accertare solo il quantum e non l'an debeatur (CROCINI).

L'uso da parte del legislatore del termine "accertamento" di cui all'art. 696 bis, secondo parte della dottrina (VISALLI), rinvia al disposto dell'art. 474 c.p.c. che dispone che "*L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo certo ...*", donde la suggestiva tesi secondo cui la attività, appunto, di accertamento demandata al consulente non può che essere finalizzata alla creazione di un titolo esecutivo valido ed efficace ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (si discute tra l'altro della possibilità che la relazione ex art. 696 bis possa costituire prova scritta ai fini dell'emissione di decreto ingiuntivo ovvero, ci si permette di aggiungere, ai fini dell'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.)

Indubbiamente poi sulla portata dell'accertamento del consulente finalizzato a chiarire i termini del rapporto controverso (VISALLI) in primaria conciliativa funzione peserà, in concreto, quanto sarà messo a sua disposizione dalle parti per poter svolgere le proprie verifiche delle questioni oggetto di lite (NARDO).

Va comunque condivisa la tesi secondo cui, stante l'espressa previsione dell'art. 696 bis, l'istituto della consulenza preventiva non può operare in rapporto a diritti che non siano di credito o, comunque, che non trovino la loro fonte in obbligazioni contrattuali o nel fatto illecito; restano pertanto esclusi i diritti di credito che derivano da un diritto della persona o da uno status o da obbligazioni quali la negotiorum gestio, la indebiti solutio e l'arricchimento senza causa; in ultima analisi, pertanto, nel

delineare la portata dei compiti di accertamento del CTU, l'art. 696 bis non farebbe che riferirsi alle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.

A scopo esemplificativo è comunque possibile osservare che, per es., il consulente "preventivo" ex art. 696 bis potrà: esattamente determinare una rata di mutuo (responsabilità contrattuale da mancato pagamento), verificare la sussistenza di vizi con relativa determinazione dei costi di ripristino (in caso di appalto, contratto d'opera, compravendita), determinare i corrispettivi nei contratti di appalto a misura (per es. appalto per la esecuzione di opere di urbanizzazione).

6) La portata e l'efficacia della relazione redatta dal consulente tecnico in caso di mancata conciliazione delle parti quale relazione acquisibile nel giudizio di merito.

L'art. 696 bis prevede infine che in caso di mancata conciliazione la relazione, su istanza di parte, venga acquisita al giudizio di merito.

A che pro ?

Per chi (PLENTEDA) sostiene la primaria funzione conciliativa della CTU preventiva, tale acquisizione avrebbe valore del tutto secondario e soprattutto rileverebbe sotto il profilo della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Per esempio:

a) il G. potrebbe valutare se una parte ha volontariamente omesso di partecipare alle operazioni peritali, così ab origine precludendo la conciliazione (sul punto vi è tra l'altro chi sostiene che la procedura ex art. 696 bis dovrebbe allora addirittura interrompersi, proprio perché la redazione della relazione è un fatto, appunto, secondario);

b) se l'esito del giudizio risulta essere in linea con le conclusioni della CTU la parte già soccombente in sede di CTU e definitivamente soccombente all'esito del giudizio di merito potrebbe appunto essere condannata ex art. 96 c.p.c. per "lite temeraria" nella forma della ingiustificata mancata previa composizione della controversia.

Per altri (NARDO), pur essendo tale ipotesi da scoraggiare, in caso di acquisizione della relazione del CTU al processo, la consulenza preventiva da strumento di possibile conciliazione "degrada" e ritorna alle origini di strumento di formazione preventiva della prova.

Non sfugge tuttavia a chi segue tale impostazione una "distorsione" rispetto alla disciplina dell'ATP ex art. 696 c.p.c., per il quale sono sempre richiesti i presupposti del *fumus* e del *periculum*.

La "discrasia" tra i due istituti viene superata con la considerazione per cui l'oggetto dell'ATP è diverso dall'oggetto della CTU preventiva, per cui sarebbe in presenza di due diversi procedimenti di formazione della prova aventi diverso oggetto (NARDO).

7) Altre questioni.

Ulteriori questioni, che potranno essere approfondite anche alla luce della “prima applicazione della norma” nella pratica giudiziaria, possono per es. riguardare:

- a) la ammissibilità della citata consulenza solo ante causam o anche in corso di causa (veramente la dizione di “consulenza preventiva” e la *ratio* dell’istituto volta a deflazionare il ricorso alla giurisdizione dovrebbe scoraggiare questa interpretazione);
- b) la possibilità dell’intervento di terzi (CROCINI lo ritiene ammissibile, nel senso per cui all’udienza di conferimento dell’incarico dovrà essere valutata l’opportunità della chiamata in causa, anche ex art. 107 c.p.c., per cui, conseguentemente, in caso di chiamata in causa, dovrebbe addivenirsi al differimento dell’udienza);
- c) la rilevanza o meno della mancata costituzione della controparte a seguito della notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed all’udienza di conferimento dell’incarico; in altre parole, se la controparte non si costituisce, si deve procedere al conferimento dell’incarico al “consulente preventivo” o no ? La *ratio* della norma e la valorizzazione della primaria funzione conciliativa-deflattiva dell’istituto inducono a propendere per la risposta negativa, nel senso per cui (salva la possibilità di rinotifica, di differimento dell’udienza onde consentire la comparizione della controparte) non si vede che senso possa avere l’espletamento di una tale consulenza quando, non costituendosi, la controparte non manifesta alcuna volontà in senso conciliativo; indubbiamente la risposta al problema può essere diversa nell’ottica di chi valorizza, accanto alla funzione conciliativa della consulenza ex art. 696 bis c.p.c., la funzione valutativa di accertamento e di determinazione di crediti da contratto o da fatto illecito a prescindere dal requisito dell’urgenza (tornano tuttavia in questo caso le già rilevate distorsioni rispetto all’accertamento tecnico preventivo che invece, anche nella nuova versione di ATP “valutativo”, non può prescindere dal periculum in mora);
- d) la rilevanza o meno (analogamente rispetto a quanto detto al precedente punto c) della costituzione del terzo chiamato (si pensi per es. alla chiamata in causa della compagnia assicurativa a scopo di garanzia/manleva): anche in questo caso è ammissibile o comunque opportuno conferire l’incarico di consulenza preventiva-conciliativa ?;
- f) la possibilità che il verbale di conciliazione possa costituire titolo esecutivo (e come tale dichiarabile anche dal Giudice) a favore non solo delle parti, ma anche a favore del consulente tecnico, relativamente al suo compenso, mediante previsione di apposita clausola in tal senso (compenso che, a parere di chi scrive, analogamente al caso dell’ATP, debba essere posto di norma a carico del ricorrente ex art. 696 bis, salvo eventuali soluzioni alternative/correttive ispirate dal caso concreto in esame, che possano per es. indurre a porre il compenso a carico solidale delle parti).

Bibliografia essenziale:

NARDO, La nuova funzione conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005, in www.judicium.it;

PLENTEDA, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in www.altalex.com;

VISALLI, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite quale provvedimento anticipatorio ai sensi dell'art. 669 octies, ottavo comma, c.p.c., in www.altalex.com;

CROCINI, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in

GIALLONGO, Le modifiche al c.p.c. – Contributi per una riflessione, in www.judicium.it;

GENTILI, Accertamenti preventivi a contenuto più ampio, in Guida dir., 2005, fasc. 22;

CASAMASSIMA, Il nuovo accertamento tecnico preventivo, Giuffrè, Milano, 2004;

BESSO, La prova prima del processo, Giappichelli, Torino, 2004;

NARDO, Contributo allo studio della istruzione preventiva, Napoli, 2005

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Fwd: comunicazione assenza Sindaco

Da : staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

lun, 14 ott 2019, 13:01

Oggetto : Fwd: comunicazione assenza Sindaco

A : Cristina Carlucci
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Cc : f benedetto
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Come richiesto, invio quanto in oggetto.

Cordialità.

dott.ssa A. Pastore

Da: "staff sindaco" <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

A: "Giambattista Rubino" <g.rubino@comune.modugno.ba.it>

Cc: "f benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Lunedì, 14 ottobre 2019 13:00:05

Oggetto: Re: comunicazione assenza Sindaco

La nota è stata acclarata al protocollo generale al n. 50811 del 14/10/2019.

Cordialità.

dott.ssa A. Pastore

Da: "Giambattista Rubino" <g.rubino@comune.modugno.ba.it>

A: "staff sindaco" <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Lunedì, 14 ottobre 2019 12:49:57

Oggetto: Fwd: comunicazione assenza Sindaco

Da: "Giambattista Rubino" <g.rubino@comune.modugno.ba.it>

A: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, "William FORMICOLA" <w.formicola@comune.modugno.ba.it>, "Incoronata Maria Luciano" <im.luciano@comune.modugno.ba.it>, "Leonardo BANCHINO" <l.banchino@comune.modugno.ba.it>, "Danilo Sciannimanico" <d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it>, "Antonio Alfonsi" <a.alfonsi@comune.modugno.ba.it>, "Ilaria Leandro" <i.leandro@comune.modugno.ba.it>

Cc: "Maria Antonietta FLORIO" <m.florio@comune.modugno.ba.it>, "Beatrice MAGGIO" <b.maggio@comune.modugno.ba.it>, "Angela STRAZIOTA" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>, "Maria MAGRONE" <magrone@comune.modugno.ba.it>, "Angelo Di Turi" <a.dituri@comune.modugno.ba.it>, "Franco BRUNO" <bruno@comune.modugno.ba.it>, "Donato MARTINO" <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "Valeria DE PASQUALE" <v.depasquale@comune.modugno.ba.it>, "Domenico Petruzzellis" <d.petruzzellis@comune.modugno.ba.it>, "Antonella LENOCI" <a.lenoci@comune.modugno.ba.it>, "Donato DINOIA" <dinoia@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Giovedì, 10 ottobre 2019 15:34:02

Oggetto: comunicazione assenza Sindaco

Con la presente comunico che ho personalmente sentito il Sindaco circa lo stato di salute a seguito dell'intervenuto incidente. Il Sindaco ha fatto presente la sua impossibilità ad essere presso il suo ufficio per i prossimi giorni.

Pertanto il Vice Sindaco svolgerà, in base alle norme vigenti (TUEL e Statuto comunale) tutti gli adempimenti relativi alla funzione e ufficio del Sindaco, sino al rientro dello stesso.

Tanto per quanto di competenza.

Sono a disposizione per eventuali ulteriori specificazioni relative a tale situazione.

Cordialità.

Giambattista Rubino - Segretario comunale

Zimbra**avvocatura@comune.modugno.ba.it**

Trasmissione dati

Da : Vincenzo RUSSO
<v.russo@comune.modugno.ba.it>

mar, 15 ott 2019, 12:33

Oggetto : Trasmissione dati

A : avvocatura <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Cc : Franco BRUNO <bruno@comune.modugno.ba.it>

Come da richiesta, si comunica la denominazione sociale della Società:
ENGIE Servizi S.p.A.
sede legale in Viale Giorgio Ribotta 31 -00144 - Roma (RM) IT

e/o via Napoli 364/B2-B3
70125 BARI

L'Istruttore: Vincenzo Russo

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Fwd: Infiltrazioni via V. Amati 16/E

Da : Michele CARINGELLA
<m.caringella@comune.modugno.ba.it>

lun, 14 ott 2019, 14:07

📎13 allegati

Oggetto : Fwd: Infiltrazioni via V. Amati 16/E

A : liuzzi ingnicola <liuzzi.ingnicola@gmail.com>

Cc : avvocatura <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Ti giro mail inviata a Engie

Da: "franco pavone" <franco.pavone@engie.com>
A: "m caringella" <m.caringella@comune.modugno.ba.it>
Cc: "Franco Bruno" <bruno@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Lunedì, 15 ottobre 2018 11:19:31
Oggetto: R: Infiltrazioni via V. Amati 16/E

Buongiorno, l'intervento è stato effettuato stamattina.

Ciao.

Franco Pavone
Project Manager Senior
PA & BtoT

Area Adriatica - Sud
Engie Servizi S.p.A.
franco.pavone@engie.com

P +390805029241
M +393358270610

ENGIE Servizi spa *seu legel*
ENGIE

engie.it

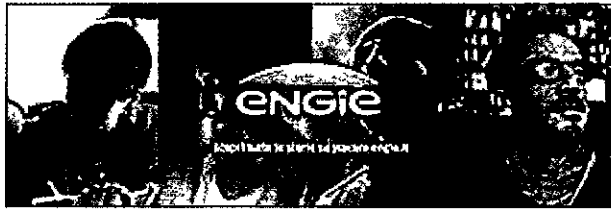
Via Napoli, 364 B2-B3
70132 Bari

Pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio.



"Piacere, ENGIE".

Forse non lo sai, ma facciamo già parte della tua vita.



Da: Michele Caringella [mailto:m.caringella@comune.modugno.ba.it]

Inviato: lunedì 15 ottobre 2018 10:34

A: PAVONE Franco (ENGIE Italy) <franco.pavone@engie.com>

Cc: Franco Bruno <bruno@comune.modugno.ba.it>

Oggetto: Fwd: Infiltrazioni via V. Amati 16/E

Si trasmette la nota allegata, al fine di risolvere le doglianze evidenziate dal condominio in oggetto .



Geom. Michele Caringella

Ufficio Lavori Pubblici

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Via Rossini, 49

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.350

Mobile: +39 3358485956

fax: +39 0805865365

mail:

m.caringella@comune.modugno.ba.it

www.comune.modugno.ba.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetto la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code , the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence.

Even in case of error in sending this email , the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden.

We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

Da: "Giovanna Matera" <giovannamatera@me.com>
A: "m caringella" <m.caringella@comune.modugno.ba.it>
Cc: "Studio Amministrazione Condominiale Orlando" <amministraorlando@tiscali.it>
Inviato: Lunedì, 15 ottobre 2018 10:14:08
Oggetto: Re: Infiltrazioni via V. Amati 16/E

Buongiorno Geom. Caringella,

a seguito del nostro colloquio atto ad evincere lo stato di fatto del pozzetto di pubblica illuminazione e del manto stradale limitrofo in via V. Amati 16/E, venerdì 12/10/2018 mi sono recata presso il condominio e ho constatato che non è stato effettuato alcun intervento in merito, come può evincere dalle foto in allegato.

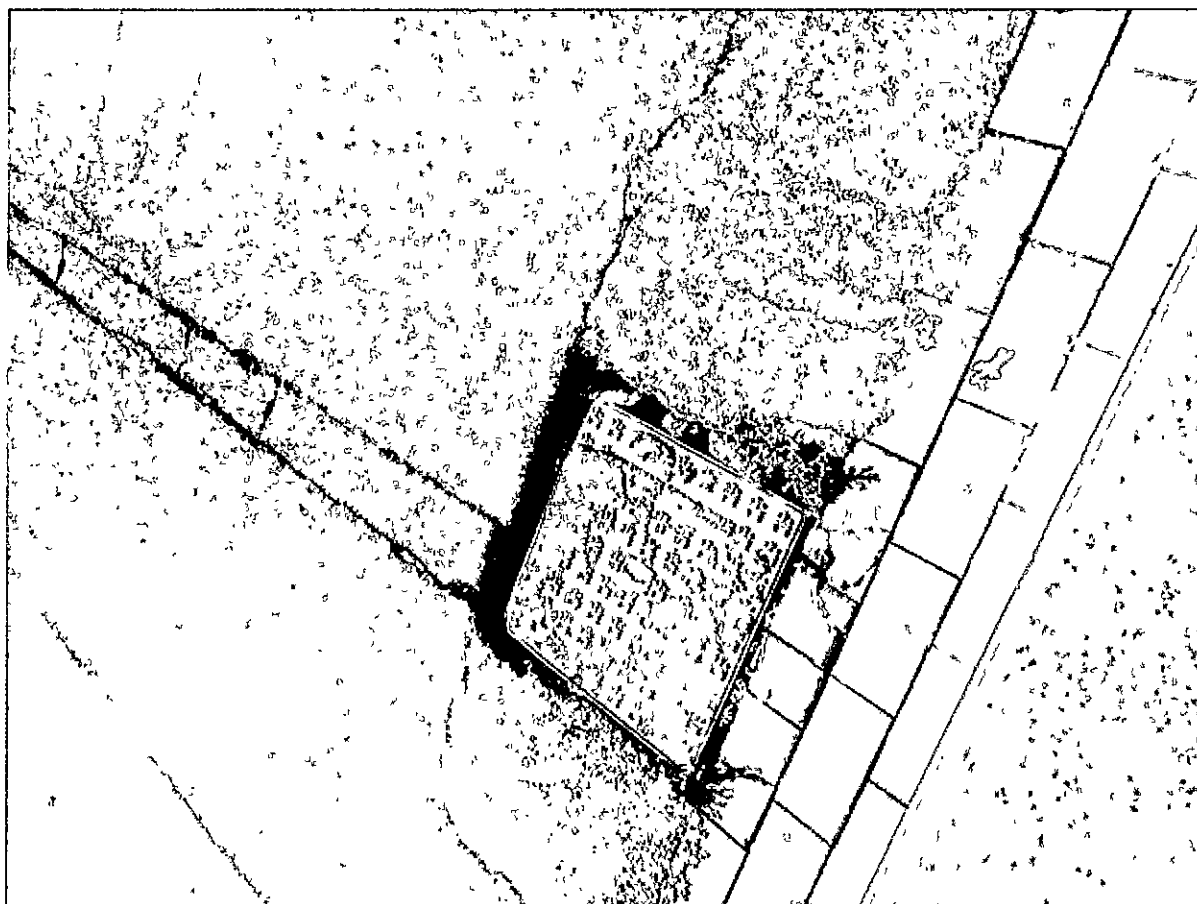
In attesa di un riscontro da parte dell'Amministrazione, vorrei ricordarvi che le condizioni di criticità dei piani interrati, evidenziate nella Relazione Tecnica già in vostro possesso, peggiorano inevitabilmente ad ogni precipitazione meteorica.

Vi saluto cordialmente,

Giovanna Matera

e

Amm.re del Condominio Via V. Amati 16/E





Architetto Giovanna Matera

3471227424

gennimatera@gmail.com

giovanna.matera@archiworldpec.it

Il giorno 02 ott 2018, alle ore 10:30, Apple <gennimatera@gmail.com> ha scritto:

[Fai clic per eseguire il download](#)

Relazione infiltrazioni seminterrato Via Amati 16:E.pdf

82 MB

Buongiorno geom. Caringella,

come da accordi vi allego relazione tecnica relativa alle problematiche di infiltrazione riscontrate nel piano

seminterrato del Condominio di via V. A,atai 16/E Modugno.

In attesa di vostro riscontro,

cordiali saluti

Arch.Giovanna Matera

Architetto Giovanna Matera

3471227424

gennimatera@gmail.com

giovanna.matera@archiworldpec.it

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>



image001.jpg
25 KB

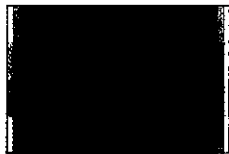


image002.jpg
18 KB



image003.png
1 KB

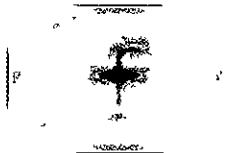


image004.png
1 KB



image005.png
1 KB



image006.png
1 KB



image007.png
1 KB



image008.png
1 KB

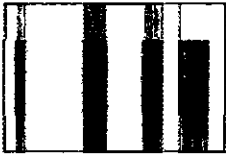


image009.jpg
13 KB



image010.jpg
6 KB



image011.jpg
3 KB

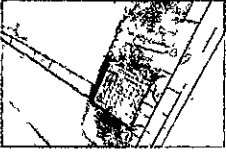


image012.jpg
157 KB

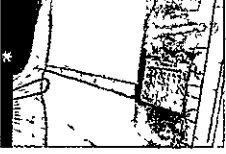


image013.jpg
138 KB

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: rif. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 c.p.c. - Condominio di via Amati. Trasmissione documentazione

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

lun, 14 ott 2019, 09:32

Oggetto : Re: rif. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 c.p.c. - Condominio di via Amati. Trasmissione documentazione

A : Irene BONA VOGLIA

<i.bonavoglia@comune.modugno.ba.it>, Francesca Benedetto <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Cc : Maria Antonietta Florio

<m.florio@comune.modugno.ba.it>, Franco Bruno <bruno@comune.modugno.ba.it>, Michele Caringella <m.caringella@comune.modugno.ba.it>

In riferimento al procedimento in oggetto dagli atti trasmessi non emerge alcuna posizione difensiva dell'Ente, concernendo gli atti stessi semplicemente nella relazione tecnica (di parte ricorrente) e della correlata richiesta di risarcimento danni.

Si rappresenta che la costituzione in giudizio, in modalità telematica, deve avvenire nella giornata di domani.

Si invita , pertanto, a far pervenire gli atti richiesti con cortese urgenza, anche per consentire alla scrivente di sottoporre la costituzione alla firma del mandato alle liti. Cordilaità

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it

Da: "Irene BONA VOGLIA"

<i.bonavoglia@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina Carlucci" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>, "Maria Antonietta Florio" <m.florio@comune.modugno.ba.it>

Cc: "Franco Bruno" <bruno@comune.modugno.ba.it>, "Michele Caringella" <m.caringella@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 9 ottobre 2019 14:35:31

Oggetto: rif. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 c.p.c. - Condominio di via Amati. Trasmissione documentazione

Con riferimento al ricorso citato in oggetto, si trasmette quanto in allegato.
Cordiali saluti.

Irene Bonavoglia, per conto del Responsabile del Servizio 5 - LL.PP., ing. Franco Bruno

Da : Irene BONA VOGLIA
<i.bonavoglia@comune.modugno.ba.it>

mer, 09 ott 2019, 14:35

 2 allegati

Oggetto : rif. ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite ex art.696 c.p.c. -
Condominio di via Amati. Trasmissione
documentazione

A : Cristina Carlucci
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>, Maria
Antonietta Florio
<m.florio@comune.modugno.ba.it>

Cc : Franco Bruno <bruno@comune.modugno.ba.it>,
Michele Caringella
<m.caringella@comune.modugno.ba.it>

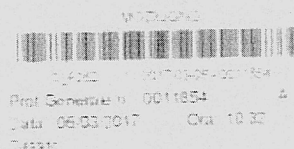
Con riferimento al ricorso citato in oggetto, si trasmette quanto in allegato.
Cordiali saluti.

Irene Bonavoglia, per conto del Responsabile del Servizio 5 - LL.PP., ing. Franco Bruno

 **relazione tecnica arch.Matera.pdf**
10 MB

 **documentazione.pdf**
6 MB

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO
VIA AMATI, 16 E
MODUGNO (BA)
C. OSTUDIO ORLANDO
VIA CERVIGNANO N.17
MODUGNO (BA)
TEL. 338 5617988
FAX 080 5365532



Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
Servizio 5
LL. PP.
Via Rossini, 49
70026 - Modugno (BA)

Spett.le
Sig. SINDACO del
COMUNE DI MODUGNO
Piazza del popolo, 16
70026 - Modugno (BA)

Modugno, 28 Febbraio 2017

Con la presente, in qualità di amministratore p.t. del condominio succitato Vi informo che, a seguito di mia precedente del 09/09/2016, ancora oggi continua a infiltrarsi acqua dal muro perimetrale, prospiciente via Amati, sempre in corrispondenza di uno dei pali spostati di recente, continuando a causare danni allo stesso muro e allagando i locali al piano seminterrato. Vi invito pertanto ad effettuare un ulteriore sopralluogo e contestualmente a risolvere definitivamente e urgentemente il problema altrimenti il condominio sarà costretto ad adire le vie legali chiedendoVi il risarcimento di tutti i danni provocati e la parcella dell'avvocato stesso. Certa di un Vs. immediato interessamento invio distinti saluti.

L'amministratore p.t.

[Firma]

7/5

[Firma]
FORNARI / VERO

Servizio Lavori Pubblici - Città di Modugno

Da: STUDIO LEGALE CARELLA [studiolegalecarella@legalmail.it]
Inviato: venerdì 23 novembre 2018 10:18
A: lavori pubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
Cc: amministraorlando@tiscali.it
Oggetto: diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà es
Allegati: diffida condominio de bartolo infiltrazioni. (2).pdf

In allegato notifico comunicazione inerente l'oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Carella

--

STUDIO LEGALE CARELLA
70121 BARI- VIA ANDREA DA BARI, 115 – TEL./FAX 0805237895
CIVILE E COMMERCIALE – AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
e-mail: studiolegale.carella@libero.it

Prof. Avv. Michele Carella
Avv. Giuseppe Carella
Avv. Maria Giuseppina Carella
Avv. Annalaura Consiglio

Spett.le
Comune di Modugno
Servizio 5 LL.PP
Via Rossini n. 49
Modugno (Bari) – 70026

Inviata a mezzo pec: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

e

Spett.le
Comune di Modugno
Urbanistica e Lavori Pubblici
Piazza del Popolo n. 16
Modugno (Bari) – 70026

Inviata a mezzo pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Bari 22/11/2018

Oggetto: diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del "Condominio via V. Amati n. 16/E", Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti.

In nome e per conto del sig. Francesco De Bartolo, proprietario del locale interrato, ubicato presso il Condominio via V. Amati n. 16/E", Modugno (Bari), 70026, siamo ad esporre quanto segue:

In seguito ai lavori di rifacimento della via pubblica, confinante con il Condominio in oggetto, e consistiti nel posizionamento di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, con i relativi pozzetti per l'alloggiamento dei cavi elettrici, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana, sul muro perimetrale di confine tra il predetto Condominio e la via pubblica, e nello specifico nel locale interrato di proprietà del sig. De Bartolo, utilizzato come deposito, adiacente al locale condominiale dove è alloggiata l'autoclave.

Tale infiltrazione di acqua, proviene dal piano strada, e precisamente dall'area su cui sono stati installati i pali della illuminazione pubblica, per cui in seguito ad ogni precipitazione meteorica, l'acqua, come è stato accertato, defluendo verso il confine del Condominio di "Via Amati 16", penetra attraverso i pozzetti della illuminazione pubblica, oltre che della stessa pavimentazione stradale, nel piano seminterrato del Condominio.

Ancora, le denunciate infiltrazioni hanno provocato un ammaloramento del muro perimetrale del locale seminterrato, nonché del mobilio ivi depositato, il cui valore ci si riserva di determinare.

Tutto ciò premesso, con la presente siamo a diffidare il Comune di Modugno, nella persona del Sindaco pro tempore e del responsabile del procedimento, a voler porre in essere tutte le attività necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Preavvertendovi, sin d'ora, che in caso di mancata risposta o risposta negativa, per mandato già ricevuto, verrà adita l'autorità Giudiziaria competente, al fine di tutelare tutti i diritti sulla proprietà privata del sig. Francesco De Bartolo.

Nella lusinga che a tanto non vorrete costringerci, facendo comunque salvo ogni diritto ragione ed azione del Condominio nelle sedi competenti, rimanendo in attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

Prof. Avv. Michele Carella

Avv. Giuseppe Carella.

Firmato digitalmente da: Giuseppe Carella

Motivo: notifica

Luogo: Bari

Data: 23/11/2018 10:17:01

Zimbra

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

POSTA CERTIFICATA: diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del ?Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti.

Da : Per conto di: studiolegalecarella@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>

ven, 23 nov 2018, 10:18

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del ?Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti.

3 allegati

A : lavori pubblici comune modugno <lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Cc : amministraoriando@tiscali.it

Rispondi a : STUDIO LEGALE CARELLA <studiolegalecarella@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/11/2018 alle ore 10:18:28 (+0100) il messaggio "diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del ?Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti." è stato inviato da "studiolegalecarella@legalmail.it" indirizzato a:

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

amministraoriando@tiscali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9A629533.0080C108.3FDD060A.00992845.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - 1 - 2018-11-23 - 0061594

Prot. Generale n: 0061594 A

Data: 23/11/2018 Ora: 12:19

Classific.

Certified email message

On 23/11/2018 at 10:18:28 (+0100) the message "diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del ?Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti." was sent by "studiolegalecarella@legalmail.it" and addressed to:

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

amministraoriando@tiscali.it

The original message is attached.

Message ID: 9A629533.0080C108.3FDD060A.00992845.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Da : STUDIO LEGALE CARELLA <studiolegalecarella@legalmail.it>

ven, 23 nov 2018, 10:18

Oggetto : diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del ?Condominio via V. Amati n. 16/E?, Modugno (Bari), 70026., di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti.

1 allegato

A : lavori pubblici comune modugno <lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Cc : amministraoriando@tiscali.it

In allegato notifico comunicazione inerente l'oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Carella

--

diffida condominio de bartolo infiltrazioni. (2).pdf
149 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 [datacert.xml](#)
1 KB

 [smime.p7s](#)
7 KB

STUDIO LEGALE CARELLA
70121 BARI- VIA ANDREA DA BARI, 115 – TEL./FAX 0805237895
CIVILE E COMMERCIALE – AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
e-mail: studi legale.carella@libero.it

Prof. Avv. Michele Carella
Avv. Giuseppe Carella
Avv. Maria Giuseppina Carella
Avv. Annalaura Consiglio

Spett.le
Comune di Modugno
Servizio 5 LL.PP
Via Rossini n. 49
Modugno (Bari) – 70026

Inviata a mezzo pec: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

e

Spett.le
Comune di Modugno
Urbanistica e Lavori Pubblici
Piazza del Popolo n. 16
Modugno (Bari) – 70026

Inviata a mezzo pec: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Bari 22/11/2018

Oggetto: diffida e messa in mora per l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause che provocano le infiltrazioni presso il locale posto nel piano seminterrato del "Condominio via V. Amati n. 16/E", Modugno (Bari), 70026.. di proprietà esclusiva del sig. Francesco De Bartolo, e contestuale risarcimento dei danni subiti.

In nome e per conto del sig. Francesco De Bartolo, proprietario del locale interrato, ubicato presso il Condominio via V. Amati n. 16/E", Modugno (Bari), 70026, siamo ad esporre quanto segue:

In seguito ai lavori di rifacimento della via pubblica, confinante con il Condominio in oggetto, e consistiti nel posizionamento di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, con i relativi pozzetti per l'alloggiamento dei cavi elettrici, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana, sul muro perimetrale di confine tra il predetto Condominio e la via pubblica, e nello specifico nel locale interrato di proprietà del sig. De Bartolo, utilizzato come deposito, adiacente al locale condominiale dove è alloggiata l'autoclave.

Tale infiltrazione di acqua, proviene dal piano strada, e precisamente dall'area su cui sono stati installati i pali della illuminazione pubblica, per cui in seguito ad ogni precipitazione meteorica, l'acqua, come è stato accertato, defluendo verso il confine del Condominio di "Via Amati 16", penetra attraverso i pozzetti della illuminazione pubblica, oltre che della stessa pavimentazione stradale, nel piano seminterrato del Condominio.

Ancora, le denunciate infiltrazioni hanno provocato un ammaloramento del muro perimetrale del locale seminterrato, nonché del mobilio ivi depositato, il cui valore ci si riserva di determinare.

Tutto ciò premesso, con la presente siamo a diffidare il Comune di Modugno, nella persona del Sindaco pro tempore e del responsabile del procedimento, a voler porre in essere tutte le attività necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Preavvertendovi, sin d'ora, che in caso di mancata risposta o risposta negativa, per mandato già ricevuto, verrà adita l'autorità Giudiziaria competente, al fine di tutelare tutti i diritti sulla proprietà privata del sig. Francesco De Bartolo.

Nella lusinga che a tanto non vorrete costringerci, facendo comunque salvo ogni diritto ragione ed azione del Condominio nelle sedi competenti, rimanendo in attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

Prof. Avv. Michele Carella

Avv. Giuseppe Carella.

Firmato digitalmente da: Giuseppe Carella
Motivo: notifica
Luogo: Bari
Data: 23/11/2018 10:17:01